

Allegato B.

Comune di Genova

Direzione Patrimonio e Demanio

Settore Amministrativo e Demanio

CONCESSIONE DI UN LOCALE DI CIVICA PROPRIETÀ SITO IN SOTTO-  
PASSO DE FERRARI CON INGRESSO COMUNE DAL CIV. 3R (EX DIURNO)

L'anno ..... il giorno ..... del mese di  
.....in Genova.

Con la presente scrittura privata tra:

il COMUNE DI GENOVA nella persona di..... na-  
to/a a ..... il ..... nella sua qua-  
lità di Dirigente del Settore Amministrativo e Demanio della  
Direzione Patrimonio e Demanio, ai sensi della provvedimento  
del Sindaco n.... in data .....

E

il Sig./sig.ra,.....nato/a  
a.....il..... codice  
fiscale n°.....(nella sua qualità di  
rappresentante legale di .....,  
con sede in ..... via ..... codice fi-  
scale / partita IVA n° .....in virtù  
dei poteri a lui derivanti da ..... domi-  
ciliato per la carica presso la sede de.....)nel prosieguo  
nominato anche come "concessionario" si conviene e si stipula  
quanto segue in esecuzione della Determinazione Dirigenziale

n. 201...-133.2.0.- del esecuti-  
va in data

**Art. 1) Oggetto**

1.1. Il Comune di Genova, come sopra rappresentato, concede a ..... (.....come sopra rappresentata) l'utilizzo l'immobile di proprietà comunale ubicato in Genova, Sottopasso de Ferrari, con ingresso comune dal civ. 3r (ex diurno) con altro locale di civica proprietà non oggetto di concessione. Il locale ha una superficie complessiva di mq 234,37 ed è meglio individuato come contornato con linea scura nella planimetria che costituisce parte integrante del presente contratto. L'ingresso comune e non esclusivo con altro locale, non oggetto di concessione, è descritto con tratteggio a linee diagonali nella planimetria allegata al presente contratto. Il Comune di Genova concedente si riserva di meglio disciplinare l'utilizzo in comune di tale ingresso dal civ. 3r del Sottopasso De Ferrari.

**Art. 2) Destinazione dell'immobile**

2.1. Il locale oggetto del presente contratto è da destinare a ..... alle condizioni contenute nel presente disciplinare, con divieto generale di ogni diverso uso, salvo autorizzazione da parte del Comune di Genova. Il cambiamento della destinazione d'uso originariamente convenuta, anche se parziale, in assenza di autorizzazione scritta concessa dalla Civica Amministrazione

proprietaria, comporta la decadenza, di diritto, del contratto, salvo il risarcimento del danno subito dal Comune.

2.2. Non sono in ogni caso ammesse, a pena di decadenza dalla presente concessione le attività rientranti nelle seguenti categorie: sexy shop, phone center, centri scommesse e attività inerenti l'utilizzo di slot machine e di altri giochi d'azzardo elettronici, qualsiasi attività, seppure non espressamente indicata, lesiva dell'immagine del Comune di Genova.

2.3. Viene fatto specifico divieto, sempre a pena di decadenza, di installare apparecchi e congegni, denominati "NEW SLOT", di cui all'art. 110 - comma 6 - lettera a) del TULPS (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza), in conformità a quanto stabilito dall'art. 19 del Regolamento Sale da gioco e giochi leciti, adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 21/2013.

2.4. Il Concessionario si impegna ad adottare tutte le cautele necessarie per evitare ogni pericolo per l'incolumità pubblica, derivante dall'utilizzo dell'immobile, obbligandosi al rispetto della vigente normativa (con particolare riferimento alla normativa antincendio, alle leggi e ai regolamenti di igiene pubblica e di polizia municipale e ad ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia di sicurezza pubblica) e del Regolamento Condominiale, ove presente.

**Art. 3) Consegna del bene**

3.1. Il Concessionario dichiara di aver eseguito ogni verifica e di aver preso completa conoscenza dell'immobile oggetto di concessione e delle condizioni del medesimo accettandolo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni diritto, pertinenza e dipendenza e con tutte le servitù attive e passive inerenti.

3.2. Il Comune di Genova non è tenuto ad alcun risarcimento qualora l'immobile presenti vizi o vincoli tali da pregiudicare, in tutto o in parte, l'utilizzo, restando, quindi, esonerato, ad ogni effetto e nel modo più ampio, dalle responsabilità previste dagli artt. 1578 e 1581 C.C.

3.3. Il Concessionario rinuncia ad ogni garanzia da parte del Comune e ad ogni azione nei confronti dello stesso per eventuali vizi o difetti dei beni in concessione, manlevando e tenendo indenne il Comune stesso da ogni responsabilità e/o onere al riguardo.

3.4. Per tutta la durata della presente concessione, il Concessionario assume la responsabilità di custode del bene. Alla cessazione della concessione, il Concessionario dovrà restituire l'area libera da persone e cose.

**Art. 4) Durata**

4.1. L'affidamento, per una durata di anni 6 (sei) ha inizio il giorno ..... ed andrà a scadere improrogabilmente il giorno.....

4.2. E' espressamente escluso il tacito rinnovo del rapporto,

pertanto alla scadenza il Concessionario dovrà rilasciare il bene concesso libero da cose e persone, nella disponibilità del Comune di Genova concedente.

4.3. Qualora il concessionario abbia interesse a mantenere la disponibilità del bene concesso oltre la scadenza, avrà onere di inoltrare presso il Comune di Genova concedente domanda per il rinnovo espresso del rapporto mediante raccomandata A/R o PEC almeno 8 (otto) mesi prima della scadenza.

4.4. Resta inteso che la proposizione di istanza di rinnovo non vale di per sè a legittimare la prosecuzione del rapporto oltre la data di scadenza, bensì esclusivamente ad avviare procedimento amministrativo per la formalizzazione di concessione in rinnovo, a condizioni economiche rinegoziate, da parte del Comune di Genova concedente, previa verifica della sussistenza delle condizioni per le quali il bene era stato concesso in uso, ovvero alla verifica della necessità del Comune di riacquisire la disponibilità del bene per sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

4.5. Il concessionario potrà recedere in qualsiasi momento dalla concessione, dandone avviso al Comune, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. In tale caso rimarranno a carico del Concessionario tutte le spese sino a quel momento sostenute, senza alcun onere o indennità di sorta per il Concedente.

4.6. Il concessionario prende atto che l'affidamento sarà co-

munque revocabile in qualsiasi momento, anche parzialmente, con provvedimento motivato, a giudizio discrezionale della Civica Amministrazione, senza che lo stesso possa vantare diritti a compensi ed indennizzi di sorta.

4.7. Al termine del rapporto di concessione nessuna indennità per la perdita dell'avviamento di cui alla Legge n°392/78 (o altre analoghe leggi che in futuro possano essere emanate), e relativa alla locazione di immobili adibiti ad attività industriali, commerciali, artigianali, etc. è dovuta al concessionario, trattandosi nella specie di rapporto concessorio, estraneo alla disciplina fissata per le locazioni.

**Art. 5) Canone**

5.1. Il canone annuo fissato in € .....,00= da rivalutarsi annualmente su base ISTAT, sarà corrisposto a rate mensili entro la data indicata sui bollettini di c/c postale inviati periodicamente dal Comune di Genova, oltre al rimborso delle spese per oneri accessori e per quant'altro a carico del Concessionario.

5.2. In caso di mancata ricezione del bollettino entro il quindicesimo giorno del mese di competenza, sarà cura del concessionario contattare l'ufficio del Comune di Genova deputato alla riscossione dei canoni.

5.3. Il mancato pagamento alla data di scadenza, anche di una sola rata, costituisce motivo di decadenza e dà luogo alla automatica costituzione in mora del Concessionario anche agli

effetti del pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, fatta salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni.

5.4. Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese od eccezioni di sorta.

5.5. In caso di recesso anticipato del Concessionario, il canone è dovuto per l'intero mese.

5.6. Qualora alla scadenza dei termini di vigenza del presente contratto, il Concessionario continui a detenere l'immobile, nelle more del rilascio o dello sgombero dello stesso con riconsegna al Comune di Genova, ovvero nelle more della stipulazione di un nuovo contratto, il Concessionario dovrà corrispondere un'indennità che si conviene, fin da ora, del medesimo importo del canone pattuito con il presente contratto, cui saranno applicati gli aumenti ISTAT automaticamente maturati pro tempore.

5.7. Resta inteso che, in detto periodo rimarranno in vigore le condizioni del contratto scaduto.

5.8. Nessuna obbligazione assume la Civica Amministrazione per il rilascio delle licenze di carattere commerciale ed ogni altra autorizzazione prescritta dalle vigenti disposizioni; il concessionario, pertanto, è tenuto a corrispondere il canone dalla data di cui al precedente art. 4) anche se, a causa di ritardi nel rilascio di eventuali licenze ed autorizzazioni,

non potrà fruire dell'immobile a decorrere dalla data sopracitata.

**Art. 6) Deposito cauzionale**

6.1. Il concessionario, a garanzia di adempimento delle obbligazioni assunte, si obbliga a effettuare un deposito cauzionale di € .....= (pari a tre mensilità del canone) mediante fideiussione, conforme allo schema approvato dal Comune di Genova, che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché la sua operatività, entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta del Comune.

6.2. Il concessionario prende atto che tale cauzione sarà restituita/svincolata solo a fine concessione, dopo la riconsegna dell'immobile, la regolarizzazione dei conti ed il pagamento di ogni eventuale debito da parte del concessionario. In caso di residui debiti il Comune avrà diritto di rivalersi sulla cauzione, incamerandola tutta od in parte, previa semplice comunicazione al concessionario.

6.3. La cauzione potrà essere altresì incamerata, in tutto o in parte, nel caso di riscontrati danneggiamenti all'immobile al momento della riconsegna, derivanti dall'utilizzo improprio da parte del concessionario.

**Art. 6) Contratti di somministrazione - spese**

6.1. Sono a carico del Concessionario:



- la tassa raccolta rifiuti;
- le spese relative ai consumi di energia elettrica;
- le spese relative ai consumi di acqua;
- le spese relative ai consumi di gas;
- le spese relative al riscaldamento/raffrescamento;
- le spese relative all'utilizzo di impianti telefonici, sia per la fonia che per i dati

6.2. Il Concessionario provvederà a sua cura e spese alla sottoscrizione dei contratti di somministrazione per le utenze nonchè all'installazione, sostituzione, riparazione e manutenzione di misuratori.

6.3. Alla scadenza della presente concessione, il Concessionario dovrà provvedere alla disdetta dei medesimi contratti, fatta salva la facoltà del Comune di richiedere il subentro.

**Art. 7) Manutenzione**

7.1. Il Concessionario si impegna a provvedere, a propria cura e spese, all'esecuzione di tutte le opere eventualmente necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all'uso convenuto. Tra gli oneri posti a suo carico si intendono anche le spese di progettazione, collaudo, acquisizione di autorizzazioni o concessioni previste dalle vigenti norme, nonché gli interventi necessari per l'agibilità dell'immobile e per l'adeguamento dello stesso ad ogni normativa vigente in materia di sicurezza ed ogni altra autorizzazione indispensabile per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 2.

7.2. Compete al concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e degli impianti presenti nell'immobile oggetto del presente contratto, compresi gli eventuali interventi per l'adeguamento degli stessi alle vigenti norme in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di abbattimento delle barriere architettoniche.

7.3. Ogni intervento tecnico sull'immobile, esclusa la manutenzione ordinaria, deve essere preventivamente autorizzato dal Comune di Genova.

7.4. In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui ai commi precedenti, il Comune di Genova potrà esigere la restituzione immediata dell'immobile, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti alle inadempienze.

7.5. Il concessionario non ha e non avrà diritto a rimborsi o indennità di sorta da parte del Comune, oltre che per l'esecuzione degli interventi, la gestione delle attività economiche e le attività di manutenzione, anche per i miglioramenti apportati al bene concesso, ivi comprese le accessioni e addizioni che, a qualsiasi titolo eseguite con riferimento all'Immobile, si riterranno comunque inseparabili dal medesimo.

7.6. Il concessionario si impegna, conformemente al D.P.R. 412/93 e successive modifiche, a far eseguire da una ditta qualificata la manutenzione dell'impianto termico, ove esi-

stente, ogni anno e l'analisi dei fumi una volta ogni biennio con personale qualificato, annotando gli interventi sul libretto d'impianto, nonchè ad inviare al Comune, anche tramite ditta di manutenzione, i risultati dell'analisi dei fumi effettuata nel biennio di riferimento.

7.7. Il concessionario non potrà pretendere nè rivendicare dal Comune di Genova alcuna rifusione di danni di qualsiasi tipo derivanti dall'uso della soprastante sede stradale. Fra le parti resta inoltre espressamente convenuto:

a) che qualora in dipendenza dell'esecuzione di lavori ai manufatti ed alle strutture interessanti il locale oggetto del presente atto, nonchè della soprastante sede stradale, si rendesse necessario il temporaneo sgombero, totale o parziale, del locale stesso, il concessionario non avrà alcun diritto al risarcimento dei danni eventualmente sofferti;

b) che il Comune di Genova dovrà accordare al concessionario l'esenzione dal pagamento del canone di concessione, limitatamente al periodo di indisponibilità del locale ed in proporzione alla parte di esso sgomberata.

7.8. Senza pregiudizio di ogni maggior ragione, azione o diritto che possa al Comune competere nei confronti dei responsabili, il concessionario si intenderà espressamente obbligato a risarcire il Comune di ogni e qualsiasi danno o deterioramento comunque occorso al locale così come adattato nonchè alla soprastante sede stradale ed a provvedere immediatamente ed

interamente a proprie spese, escluso qualsiasi rimborso di sorta, al ripristino e , se del caso, alla sostituzione di quanto danneggiato o deteriorato.

**Art. 8) Opere, addizioni e miglioramenti**

8.1. Non potranno essere realizzate opere da parte del concessionario, in assenza di preventiva autorizzazione da parte della Civica Amministrazione e di rilascio delle dovute autorizzazioni edilizie, catastali e di ogni altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente. Qualunque violazione ai succitati obblighi, commessa dal concessionario, comporterà la decadenza, di diritto, del contratto e l'incameramento integrale del deposito cauzionale da parte del Comune di Genova, salvo il diritto del medesimo al risarcimento dei maggiori danni subiti.

8.2. Tutte le opere realizzate nell'immobile oggetto della presente concessione e regolarmente autorizzate, sono acquisite in proprietà dalla Civica Amministrazione fin dal momento della loro esecuzione, senza che il Comune stesso sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo, compenso o risarcimento a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile.

8.3. La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di far rimuovere al concessionario eventuali opere non autorizzate, senza che la medesima sia tenuta a corrispondere indennità di sorta.

8.4. Ogni opera addizionale e di miglioramento realizzata

sull'immobile oggetto della presente concessione non comporta, da parte del Comune di Genova, alcun riconoscimento di indennità, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1592 e 1593 c.c.

8.5. Resta a carico del Concessionario ogni onere relativo all'accatastamento, ove necessario.

**Art. 9) Custodia e Vigilanza. Responsabilità del Concessionario**

9.1. Il concessionario si assume la piena, esclusiva e diretta responsabilità circa gli eventi dannosi a cose e/o persone che dovessero eventualmente verificarsi in relazione all'uso dell'immobile oggetto della presente concessione e alle attività in esso o con esso svolte, rimanendo in ogni caso il Comune di Genova sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, con espresso obbligo di manleva da parte del Concessionario, che terrà sempre indenne il Comune da qualsiasi pretesa di terzi a qualsiasi titolo.

9.2. Il concessionario dichiara di sollevare espressamente senza alcuna riserva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità di natura civile, amministrativa e fiscale, connessa alle attività comunque poste in essere, direttamente o indirettamente, ed anche occasionalmente, nell'ambito dello svolgimento del rapporto concessorio e alle quali, in ogni caso, il Comune è e rimarrà assolutamente estraneo, in fatto e in diritto.

9.3. Tutte le imposte e tasse di esercizio della gestione dell'immobile saranno a carico del concessionario al quale

spetterà l'obbligo di provvedere alle relative pratiche con gli uffici competenti per la denuncia e il pagamento delle stesse. Sono egualmente a carico del concessionario tasse e imposte locali e nazionali gravanti sul bene oggetto della concessione.

9.4. Il concessionario è responsabile, giuridicamente ed economicamente, per la custodia e vigilanza dell'area oggetto della presente concessione e delle attività ivi svolte. Il concessionario sosterrà ogni onere ed incumbente necessario, per legge e comunque per buona prassi degli affari, al riguardo, rimanendo direttamente responsabile in caso di carente o mancata sorveglianza.

9.5 Nessuna obbligazione assume, inoltre, la Civica Amministrazione nei confronti del concessionario, per il rilascio di eventuali autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni; il concessionario pertanto, è tenuto a corrispondere il canone anche se, per causa di ritardi nel rilascio delle autorizzazioni stesse, non potrà fruire dell'immobile a decorrere dalla data di inizio della concessione.

#### **Art. 10) Decadenza dalla concessione**

10.1. Il Comune di Genova, previa contestazione al concessionario, potrà dichiarare la decadenza della concessione per inadempimento degli obblighi previsti dal presente atto e, in particolare, nei seguenti casi:

a) qualora intervengano fatti o situazioni che risultino

modificative delle finalità dell'utilizzo dell'immobile, anche riguardo alle destinazioni stabilite dall'art. 2 e delle attività in esso espletate;

b) qualora venga riscontrata l'omissione della manutenzione e/o il mancato adeguamento alla normativa sopravvenuta del bene concesso in uso;

c) in caso di destinazione dell'immobile e di svolgimento in esso di attività in difformità e violazione di quanto stabilito dall'art. 2 del presente disciplinare di concessione;

d) mancata corresponsione del canone;

e) irregolarità nella gestione e/o nell'utilizzo dell'immobile suscettibile di recare danno o pregiudizio al Comune di Genova, ove queste non siano eliminate nei modi e nei termini fissati dalla Civica Amministrazione;

f) fallimento, scioglimento, messa in liquidazione;

g) mancata comunicazione di variazione di sede legale e amministrativa e domicilio del concessionario;

h) realizzazione di opere da parte del concessionario, in assenza di preventiva autorizzazione da parte della Civica Amministrazione e di rilascio delle dovute autorizzazioni edilizie, catastali e di ogni altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente;

i) sub-concessione o cessione del contratto in assenza della preventiva autorizzazione del Comune di Genova.

10.2. La decadenza non ha luogo allorché, nel caso di mancata

corresponsione del canone di cui alla lettera d), il concessionario entro il termine anzidetto provveda a saldare le somme dovute.

10.3. In caso di decadenza le opere e gli impianti eseguiti dal concessionario restano acquisiti dalla Civica Amministrazione, senza alcun compenso o rimborso.

10.4. La presente concessione decade di diritto in caso di sopravvenuta inagibilità del bene conferito, dichiarata dalle competenti Autorità indipendentemente dalla causa da cui tale inagibilità trae origine. In ogni caso, è escluso ogni diritto del concessionario a compensi, indennità o risarcimenti di sorta, ovvero a rivendicazioni per altri locali di proprietà municipale.

**Art. 11) Divieto di cessione del contratto e dei relativi rapporti nonchè di sub-concessione.**

11.1 Eccezion fatta per il caso in cui sia stato espressamente e preventivamente autorizzato dal Comune di Genova, è fatto divieto al Concessionario di sub-concedere, in tutto o in parte, l'immobile oggetto della presente concessione, nonchè di cedere a terzi il presente contratto, sotto qualsiasi forma. L'eventuale mancata autorizzazione non costituisce titolo indennitario e/o risarcitorio a favore del Concessionario.

11.2. In ipotesi di violazione del presente divieto la concessione decade di pieno diritto, con conseguente necessaria riconsegna dell'intero compendio nella piena disponibilità del



Comune di Genova.

11.3 Nel valutare il rilascio dell'autorizzazione alla sub-concessione o cessione del contratto la Civica Amministrazione verificherà che il cessionario o sub-concessionario abbia i requisiti soggettivi (anche riguardo alla natura non lucrativa e di utilità sociale) e persegua le finalità stabiliti dal bando di concorso in base al quale è stata rilasciata la presente concessione.

**Art. 12) Revoca**

12.1. Oltre a quanto stabilito dal precedente art. 11 la concessione sarà comunque revocabile per motivi di interesse pubblico in qualsiasi momento, in tutto o in parte, a giudizio discrezionale ed insindacabile della Civica Amministrazione, senza che il concessionario possa vantare diritti a compensi ed indennizzi di sorta.

12.2. Il Comune si riserva la facoltà di revocare la Concessione per motivi di ordine pubblico, in caso di reiterate sanzioni comminate per violazioni a Regolamenti municipali.

12.3. Il concessionario riconosce che, trattandosi di concessione amministrativa, l'uso ed il godimento dell'immobile, l'eventuale suo sgombero sia durante la concessione che al momento della sua cessazione, saranno disciplinate dalle norme di diritto pubblico che regolano la materia.

**Art. 13) Spese accessorie e oneri per la stipula**

Le spese connesse alla stipulazione del presente contratto e

quelle per gli oneri accessori, registro, ed ogni altro onere fiscale, presente o futuro, sono ad esclusivo carico del Concessionario.

**Art. 14) Elezione di domicilio e Codice fiscale**

14.1. Ai fini del presente atto la Civica Amministrazione elegge il proprio domicilio nel Palazzo Comunale di Via Garibaldi, n. 9 ed il concessionario in ....., Via ....., .....

14.2 Alle parti sono attribuiti i seguenti riferimenti fiscali: COMUNE DI GENOVA: C.F. 00856930102; Concessionario C.F. ....

**Art. 15) Trattamento dati personali**

15.1. Le Parti consentono al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici esclusivamente per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

15.2 Il concessionario autorizza la Civica Amministrazione a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione ad adempimenti connessi al presente affidamento.

**Art. 16) Foro competente**

Tutte le controversie che potranno insorgere in merito alla presente concessione saranno deferite al competente Giudice del Foro di Genova.

**Art. 17) Accertamenti**

I Funzionari del Comune di Genova potranno accedere, previo avviso anche telefonico inoltrato al Concessionario, all'immobile dato in concessione per accertamenti ed operazioni da effettuare nell'interesse del Comune di Genova.

**Art. 18) Perfezionamento dell'atto**

La sottoscrizione del presente atto obbliga immediatamente il concessionario. Sarà vincolante per la Civica Amministrazione solo dopo l'adozione del provvedimento di approvazione.

Letto, confermato e sottoscritto:

p. IL CONCESSIONARIO

p. IL COMUNE DI GENOVA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 Codice Civile il concessionario, come sopra rappresentato dichiara di avere perfetta e integrale cognizione di tutte le condizioni contrattuali e di approvarle senza riserva, in quanto riconosciute pienamente conformi alla propria volontà, confermando espressamente e specificatamente di approvare le clausole sopra riportate agli articoli:

Articolo 1) Oggetto.

Articolo 2) Destinazione del bene

Articolo 4) Durata

Articolo 7) Manutenzione.

Articolo 8) Opere, addizioni, miglioramenti.

Articolo 9) Custodia e vigilanza. Responsabilità del concessionario.

Articolo 10) Decadenza dalla concessione.

Articolo 11) Divieto di cessione del contratto e dei relativi rapporti nonchè di sub-concessione.

Articolo 12) Revoca.

Articolo 13) Spese accessorie e oneri per la stipula.

Articolo 16) Foro competente

IL CONCESSIONARIO